

C = IT

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Ancona

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Nell'interesse della sig.ra _____, (c.f. _____) nata il _____
 in _____ e residente in _____
 in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori _____
 e _____, rappresentata e difesa, come da
 procura allegata telematicamente (**doc. A**), dall'Avv. _____ del Foro di Ancona
 (c.f. _____), ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio
 presso e nello studio del nominato procuratore in _____ - si
 dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo
 pec. _____ a mezzo fax: _____

*Ricorrente***Contro**

Comune di Ancona (c.f. 00351040423), in persona del Sindaco *pro tempore*, Avv. _____
 corrente in Ancona Largo XXIV Maggio n. 1, difeso, rappresentato e
 domiciliato *ex lege* presso l'Ufficio Distrettuale di Ancona dell'Avvocatura dello Stato
 (c.f. 80017850423) con sede in Ancona C.so Mazzini n. 55; *Resistente*

PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensione del

provvedimento prot. n. 68127 class. 7.14 fasc. 5/2024 (all. 1) adottato dall'U.O.
 Politiche per la Casa del Comune di Ancona – Servizi Socio Assistenziali e
 Coordinamento ATS 11 avente ad oggetto la perdita di punteggio e la ricollocazione
 nella graduatoria definitiva (**all. 2**), per edilizia residenziale pubblica, approvata con
 Determinazione Dirigenziale n. 236 del 3.2.2023 – art. 17 del Regolamento Comunale
notificato in data 19.4.2024 alla sig.ra _____, in quanto errata ed illegittima la
 valutazione del punteggio attribuito alla ricorrente con conseguente ricollocazione della
 domanda in graduatoria alla nuova e più arretrata posizione al posto 261 *bis* con punti
 13,50 nonché del **Regolamento Comunale approvato con Atto Consiliare n. 72 del
 13/07/2020 (all. 3)** come di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e
 conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti, nonché per l'accertamento e la
 declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto a conseguire la

corretta attribuzione del punteggio a lei spettante pari a punti 18,50 in luogo di quello erroneamente attribuito e pari a punti 13,50 giustificati dal riconoscimento del possesso dei requisiti relativi **a)** ad abitazione in alloggio inadeguato (punti 1) *ex art. 12 lett. b n. 3 del Regolamento comunale per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Atto Consiliare n. 72 del 13/07/2020* nonché **b)** al provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile (punti 4) *ex art. 12 lett. b n. 5 del medesimo Regolamento comunale per un totale di 5 punti in più, ovvero al riconoscimento del maggior punteggio che sarà ritenuto riconoscibile per quanto spiegato con conseguente ricollocamento della ricorrente in graduatoria e la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* conseguenti agli atti impugnati.*

FATTO

La sig.ra _____ – residente nell'ambito territoriale della Regione Marche dal 28.8.2006 ed in specie nel Comune di Ancona a partire dal 8.7.2019 - in data 11.10.2021 presentava Domanda di Aggiornamento Nuova per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata (L.R. 36/2005 e s.m.i. – Regolamento Comunale) di cui all'**avviso pubblico n. 22 del 15.7.2021**, mediante compilazione di apposito modulo *online* (**all. 4**) debitamente inoltrato con relativi allegati; tra questi: copia del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo della richiedente; dichiarazione ISEE del nucleo familiare per l'anno d'interesse (pari ad euro 3.314,63 nell'anno 2021); contratto di locazione stipulato dal coniuge sig. l

_____ i avente ad oggetto l'immobile sito in _____ con validità dal 6.12.2019 al 5.12.2023, regolarmente registrato (**all. 5**); copia dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità (n. cronol. 596/2021 del 26.1.2021 – R.G. n. 4397/2020 – **all. 6**) emessa nei confronti dell'intimato sig. _____

_____ documentazione comprovante la perdita/riduzione della capacità reddituale; copia dei documenti d'identità dei quattro membri del nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni tra cui le due minori _____

_____ (**all. 7**).

La richiedente dichiarava altresì l'abitazione del nucleo in alloggio inadeguato da almeno due anni stante l'estensione dello stesso (sito alla menzionata _____ su una superficie pari a soli 23 mq.

All'esito della domanda la Commissione incaricata ai fini dell'assegnazione del punteggio - sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione aggiuntiva richiesta per il completamento dell'istruttoria - provvedeva ad assegnare all'odierna ricorrente il **punteggio complessivo di 18,50** che comportava la **collocazione in graduatoria alla posizione n. 8** (cfr. all. 2) come indicato nella Determinazione dirigenziale n. 236 del 3.2.2023, utile per l'assegnazione dell'alloggio e.r.p..

Da tale graduatoria appare essere stato attribuito nel dettaglio un punteggio pari a 5,00 pt. per il reddito del nucleo familiare; 3,00 pt. per il numero di componenti del nucleo; 1,50 pt. per la presenza di due minori di età non superiore ai 14 anni; 4,00 pt. per nucleo familiare composto esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni; 2,00 pt (erroneamente 1,00 pt.) per alloggio inadeguato; 4,00 pt. per abitazione da almeno un anno in un alloggio da rilasciarsi a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio per morosità incolpevole (comprovata situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare).

Tuttavia il successivo 21.3.2023 (**all. 8**) veniva notificata alla sig.ra comunicazione prot. n. 52006 di esclusione dalla graduatoria definitiva per difetto del requisito di cui all'art. 20 *quater*, co. 1 lett. e *bis* e co. 1 *bis* L.R. 36/2005, contestazione che veniva superata a seguito di memoria difensiva del 6.4.2023 (**all. 9**) e di successivo riesame della domanda soltanto nove mesi dopo con nota del 11.1.2024 (**all. 10**) con cui il Comune di Ancona comunicava l'ammissione della domanda inoltrata dalla ricorrente in data 11.10.2021 contestualmente informando l'interessata della verifica del mantenimento dei punteggi come previsto dal co. 2 dell'art. 17 del Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi e.r.p..

Il successivo 12.1.2024 l'U.O. Politiche per la casa di Ancona – con lettera prot. n. 6398 (**all. 11**) – trasmetteva l'avvenuta modifica del punteggio riconosciuto alla richiedente ed in specie sosteneva la intervenuta perdita di punti 4 relativi al provvedimento esecutivo di rilascio “*in quanto la S.V., come risulta dal verbale del Corpo Polizia Locale del Comune di Ancona (prot. 121011 del 6.7.2023), non occupa più l'alloggio sito in _____ di punti 2 relativi all'alloggio inadeguato “in quanto il punteggio era stato attribuito per l'alloggio sito in _____”, con conseguente aggiornamento della posizione e ricollocazione in graduatoria.*

Nuovamente dunque veniva inviata memoria difensiva – datata 29.1.2024 (**all. 12**) – alla quale faceva seguito nota del 7.2.2024 (**all. 13**) con cui la Pubblica Amministrazione insisteva nella perdita di punti 4 quanto al provvedimento esecutivo di rilascio *“in quanto, come risulta dal verbale del Corpo Polizia Locale del Comune di Ancona (prot. 121011 del 6.7.2023), la sig.ra _____ non occupa più l'alloggio sito in _____ bensì l'alloggio sito in _____”*; veniva però nella medesima sede rettificata la perdita di punteggio derivante dall'inadeguatezza dell'alloggio pari non a 2 punti bensì ad un solo punto, per un totale dunque di complessivi 5 punti da sottrarre al punteggio di 18,50 inizialmente computato in favore dell'interessata per arrivare così al minor totale di 13,50 punti.

A seguito di ulteriore memoria scritta in favore della sig.ra _____ del 29.2.2024 (**all. 14**), l'Amministrazione competente forniva riscontro con comunicazione del 4.4.2024 (**all. 15**) ove si significava come *“agli atti dell'Ufficio, risulta acquisita una comunicazione della Polizia Locale con la quale si informava che la sua assistita, Sig.ra _____, in data 20/07/2021 segnalava telefonicamente l'occupazione abusiva dell'immobile di edilizia residenziale pubblica sito in _____ autodenunciandosi. È pertanto evidente che la signora, già in data 11/10/2021 (data dell'istanza), non abitasse più nell'alloggio sito in _____ – per il quale aveva richiesto l'assegnazione del punteggio per procedura di sfratto e superficie inadeguata al nucleo. In altre parole, i 5 punti oggetto della memoria sarebbero stati comunque non attribuibili. D'altro canto l'occupazione abusiva dell'immobile di _____ risulta protrarsi a tutt'oggi, come da relazione di servizio del Comando di Polizia Locale del 6/07/2023 e come da Lei attestato”*.

Seguiva infine comunicazione perdita punteggio e ricollocazione in graduatoria del 19.4.2024 prot. n. 68127 – oggi impugnata – con la quale in esito alla graduatoria si è comunicato che nella seduta del 5.4.2024 la Commissione per la formazione della graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ha deliberato che *“presa visione delle memorie scritte dall'Avv. _____ ed esaminata la documentazione agli atti relativa alla perdita del punteggio per abitazione da rilasciarsi a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio di **punti 4** e del punteggio relativo ad abitazione in alloggio inadeguato di **punti 1**, procede alla ricollocazione della domanda in graduatoria alla posizione 261 bis con punti 13,50”*.

Orbene, tale perdita di punteggio e ricollocazione in graduatoria in danno dell'interessata e dell'intero nucleo familiare (cui si è recentemente aggiunto il terzo figlio della coppia, – **all. 16**) appare gravemente errata ed illegittima, determinandone di fatto (visto il nuovo posizionamento al posto 261bis) l'esclusione dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Con il corretto riconoscimento dei 18,50 punti inizialmente attribuiti e conseguente posizionamento all'ottavo posto nella graduatoria definitiva sopra riportata - in luogo degli attuali 13,50 punti e ricollocazione alla posizione 261 *bis* - la sig.ra

, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e di soli cinque mesi (quindi di un nucleo ad oggi di 4 o più persone), si ricollocherebbe in graduatoria con conseguente assegnazione di un alloggio in favore del nucleo che attualmente si trova nell'abitazione di in situazione di **gravissima emergenza abitativa in assenza di allaccio dell'acqua nonostante la presenza di tre minori** e l'assenza del padre attualmente sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per fatti di violenza compiuti contro la sig.ra stessa (**all. 17**), così rendendosi necessaria la richiesta di tutela cautelare.

Non solo, per la verità si ritiene che il punteggio dovrebbe certamente essere ancora superiore visto l'incremento del nucleo e l'attuale emergenza abitativa.

Si deve infatti sottolineare quanto in seguito si commenterà ovvero che la procedura di sfratto subita e di cui si dava atto nella domanda si è poi concretizzata con l'abbandono del pur disagiato immobile.

Purtroppo la famiglia non poteva godere di una sistemazione alternativa tanto che il nucleo si trovava, nell'immediatezza, a dover dormire in auto per un certo periodo fino a quando, per pura disperazione, si dovette occupare un immobile – per quanto risulta di proprietà dell'Erap Marche ma in uso al Comune di Ancona – in quel momento libero e sito in Ancona in

Tale immobile è privo di allaccio alla rete idrica quindi mancante di acqua tanto che, ovviamente, la mamma pensava e sperava fosse una sistemazione temporanea che però, in ragione di quanto oggi si contesta, si sta protraendo nel tempo nonostante,

ovviamente, tale ambiente non sia in alcun modo idoneo alla vita familiare con 3 bambini minori.

Come diremo, dunque, se alla ragione delle regole del bando vi è, ovviamente, il dovuto peso all'emergenza abitativa è evidente che tale peso e tale incidenza, con i conseguenti punteggi, non potevano essere sottratti.

A tal proposito, questa difesa ha provveduto ad inviare comunicazione a mezzo pec del 3.5.2024 (**all. 18**) al Comune di Ancona, all'Erap Marche e Viva Servizi s.p.a. per richiedere al Sindaco in forza dell'art. 5 co. 1 *quater* d.l. 47/2014 di disporre l'iscrizione anagrafica del nucleo presso l'attuale immobile occupato in _____ come pure di disporre perché siano ristabilite le utenze dei servizi (acqua, luce, gas) al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile.

A tale richiesta ha fatto unicamente seguito l'iscrizione anagrafica dell'interessata e dei tre minori presso la _____ - indirizzo di residenza per senza dimora - (**all. 19**), trovandosi attualmente la famiglia ancora senza l'utilizzo di acqua corrente (quindi carenza igienica, pidocchi ecc..).

I profili di illegittimità ed i vizi del procedimento, come pure della successiva graduatoria definitiva ed assegnazione dei relativi alloggi, fondano il ricorso e supportano la domanda di annullamento presentata dall'odierna ricorrente all'intestato Ecc.mo Tribunale Amministrativo come in seguito esposto.

DIRITTO

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 1 L. n. 241/90 in relazione all' art. 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto di istruttoria - erroneità manifesta - travisamento - arbitrarietà - illogicità - violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. - violazione e falsa applicazione dei principi in materia di selezione pubblica. Eccesso di potere - Irragionevolezza ed illogicità: l'amministrazione ha erroneamente applicato l'art. 17 del Regolamento comunale per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Atto Consiliare n. 72 del 13/07/2020, l'art. 12 lett. b n. 1,2,e 3 e 5 nonché nonché a n. 5 l'art. 13, l'art. 14, art. 15 e l'art. 16 del medesimo Regolamento comunale, assegnando alla richiedente il punteggio di 13,50 con conseguente ricollocazione in graduatoria alla posizione 261 bis in luogo dei 18,50 punti correttamente assegnati nella graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 236 del 2.3.2023.

nonché la legge regionale 22/2006 e successive modifiche; l'errata rivalutazione delle condizioni oggettive dichiarate in sede di domanda ha negato alla ricorrente di conseguire l'assegnazione di un alloggio di e.r.p.

Occorre in via del tutto preliminare rammentare come la domanda di aggiornamento per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata presentata dalla sig.ra _____ in data 11.10.2021 si incardini nell'ambito dell'**avviso pubblico n. 22 del 15.7.2021**, ivi trovando applicazione il Regolamento comunale per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Atto Consiliare n. 72 del 13/07/2020.

Ebbene, l'art. 12 di detto Regolamento pone specifica elencazione delle condizioni soggettive ed oggettive che danno titolo a punteggio richiamandosi integralmente all'allegato A della L.R. 22/2006 così come modificato dall'art. 24 della L.R.49/2018 e precisando altresì come – conformemente a quanto sancito dal successivo art. 13 – le condizioni soggettive debbano sussistere alla data di scadenza del bando di concorso/avviso e quelle oggettive alla data di pubblicazione del bando di concorso/avviso.

Tra le **condizioni oggettive** la norma in parola menziona espressamente alla lett. b n. 3 l'inadeguatezza dell'alloggio ed alla lett. b n. 5 l'abitazione in un alloggio da rilasciarsi *“a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole con rilascio entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso”*.

Non v'è dunque dubbio alcuno circa la natura oggettiva delle condizioni che vengono contestate nel provvedimento prot. 68127 del 19.4.2023 oggi impugnato (*“punteggio per abitazione da rilasciarsi a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio di punti 4 e del punteggio relativo ad abitazione in alloggio inadeguato di punti 1”*); condizione che dovevano sussistere ad origine e certamente esistevano in quanto a suo tempo subito riconosciute.

Ciò posto, il successivo art. 13 del Regolamento – rubricato *“Requisiti soggettivi e condizioni soggettive e oggettive di punteggio”* - sancisce in modo esplicito che «1. I requisiti soggettivi devono sussistere alla data di presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione. 2. I punteggi da attribuire alle domande sono esclusivamente quelli di cui

all'allegato A della L.R. n. 22/2006 e L.R. n. 49/2018. Le condizioni soggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere alla data di scadenza del bando di concorso/avviso.

Le condizioni oggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere alla data di pubblicazione del bando di concorso /avviso.

Le condizioni di punteggio connesse: - all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione; - alla fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui al citato allegato A, della L.R. n. 22/2006 e L.R. n. 49/2018; che siano sopravvenute successivamente alla data di presentazione della domanda, possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria. (...)».

V'è con ciò una distinzione sul piano degli effetti tra condizioni soggettive - la cui sussistenza deve rinvenirsi alla data di presentazione della domanda con permanenza al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione - e condizioni oggettive richieste invece quali doverosamente sussistenti solo alla data di pubblicazione dell'avviso.

Correttamente quindi l'Amministrazione procedente ha - *ab initio* - attribuito alla sig.ra *_____* il punteggio totale di 18,50 punti, comprensivo di **1,00 punti per alloggio inadeguato** e di **4,00 punti per lo sfratto** subito: si ricordi che alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico n. 22 del **15.7.2021** era già intervenuta la convalida dello sfratto con provvedimento n. cronol. 596/2021 del 26.1.2021 (r.g. n. 4397/2020) che fissava per l'**esecuzione la data del 19.4.2021** ed era altresì sussistente il requisito oggettivo della inadeguatezza dell'alloggio (di soli 23 mq per un nucleo familiare di ben quattro persone di cui due minori) in quanto la ricorrente insieme alla propria famiglia viveva nell'immobile di *_____* - oggetto di contratto di locazione valido dal 6.12.2019 al 5.12.2023 - e ciò fino al 20.7.2021 per stessa ammissione di parte resistente.

Nella comunicazione del 4.4.2024 invece il Comune di Ancona si cura di specificare che: "la Sig.ra *_____* in data **20/07/2021** segnalava telefonicamente l'occupazione abusiva dell'immobile di edilizia residenziale pubblica sito in *_____* autodenunciandosi. È pertanto evidente che la signora, già in data 11/10/2021 (data dell'istanza), non abitasse più nell'alloggio sito *_____* - per il quale aveva

richiesto l'assegnazione del punteggio per procedura di sfratto e superficie inadeguata al nucleo. In altre parole, i 5 punti oggetto della memoria sarebbero stati comunque non attribuibili. D'altro canto l'occupazione abusiva dell'immobile di via risulta protrarsi a tutt'oggi, come da relazione di servizio del Comando di Polizia Locale del 6/07/2023 e come da Lei attestato”.

In primo luogo va sottolineata la chiarezza ed onestà della ricorrente che esplicitava all'amministrazione di essere uscita dall'alloggio oggetto di sfratto esecutivo (rilascio fissato al 19.4.2021) e quindi l'occupazione - pur priva di titolo abitativo - nell'alloggio di _____ ; tale occupazione con ogni evidenza era ed è priva, evidentemente, di animus possidendi o di sotterfugio in quanto avveniva alla luce del sole e solo per disperazione con il chiaro intento di porvi fine quanto prima o meglio di avere un tetto provvisorio per i minori.

La reiterata corsa ad ottenere il punteggio per le case popolari ne è chiaro indice.

Erra il Comune di Ancona – come detto - a non attribuire i punti relativi alle due condizioni oggettive contestate che, in quanto tali, si ribadisce **dovevano sussistere al momento della pubblicazione dell'avviso e dunque alla data del 15.7.2021 e non a quella successiva della presentazione della domanda inoltrata il giorno 11.10.2021!**

Per l'appunto in data 15.7.2021 la sig.ra _____ ed il coniuge risultavano senz'altro destinatari di un provvedimento esecutivo per morosità incolpevole “con rilascio entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso” nonché residenti nell'alloggio di _____ – ove sono rimasti indubitabilmente fino al 20.7.2021 – alloggio palesemente inadeguato rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare alla stregua di quanto indicato dall'art.4 del Regolamento con assegnazione del conseguente punteggio..

Né tale valutazione del punteggio può dirsi errata in applicazione dell'art. 17 del Regolamento Comunale approvato con Atto Consiliare n. 72 del 13/07/2020 che disciplina la “*Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione*”, a mente del quale «1. *Gli alloggi disponibili sono assegnati in base alla graduatoria vigente.* 2. *Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione nonché il mantenimento dei punteggi assegnati di cui all'art. 12.* 3. **L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive/soggettive comporta la modifica dei punteggi e**

la conseguente ricollocazione in graduatoria. 4) *La perdita dei requisiti e il mutamento dei punteggi che comporta la collocazione in altra posizione vengono contestati dall'Ufficio comunale competente con lettera raccomandata o altre modalità; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio comunale competente all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o ancora, mutandone la posizione. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima».*

Va sottolineata l'evidente contraddizione tra le norme del regolamento oggi impugnato in via incidentale ed in particolare tra l'art. 13 (riguardante la specifica circa il fatto che il requisito oggettivo debba sussistere solo all'atto della pubblicazione del bando) e la previsione, art. 17, di un mutamento delle condizioni oggettive e soggettive con effetti di modifica dei punteggi.

O l'uno o l'altra, le due indicazioni procedurali sono obiettivamente inconciliabili e ciò manifesta la palese illogicità ed erroneità del regolamento; se una condizione deve sussistere solo all'atto della pubblicazione di un bando non si potrà operare un ricalcolo successivo per modifica.

I requisiti oggettivi sono requisiti di accesso alla domanda e non sono suscettibili di rivalutazione; peraltro a nostro avviso non vi è stata alcuna modifica.

In tal senso anche la L.R. 36/2005 art. 18 punto 2 per cui i soli requisiti soggettivi devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

E' innegabile che lo sfratto non sia venuto meno bensì che sia stato eseguito sicché la condizione non è venuta meno bensì si è realizzata !

Peraltro una rivalutazione sarebbe illogica; infatti, come ovvio, se il requisito fondante della domanda è l'esistenza di un sfratto è certamente altrettanto logico ed indiscutibile che lo sfratto è un procedimento destinato a giungere alla liberazione di un immobile e

quindi certamente ci sarà un momento storico in cui non ci sarà più l'atto esecutivo in sé ma ci saranno i frutti e le conseguenze della sua esecuzione!

Peraltro se il Comune impiega tre anni per giungere alla classifica finale è ovvio che alcuni precondizioni si realizzino.

Il presupposto oggettivo dell'assegnazione è comunque e chiaramente una emergenza abitativa incolpevole; tale presupposto non è cambiato affatto.

Orbene, ad avviso di chi scrive, se l'atto esecutivo di liberazione dell'immobile realizza il suo effetto ma in pendenza, in esecuzione o in conseguenza dello stesso atto permane quella emergenza abitativa che è la ragione sottesa alla regola posta dall'art. 13 del Regolamento ebbene, alla luce di ciò, ovviamente il requisito non si è modificato ma si è pienamente realizzato perché il nucleo, di fatto, è finito a vivere in strada.

Paradossalmente, ma non troppo, il nucleo era più tutelato allorquando viveva nell'immobile oggetto di sfratto piuttosto che a seguito della liberazione dell'immobile visto che, a seguito dell'allontanamento, si è trovato a vivere in auto sicché venuto meno l'atto formale (lo sfratto), se ne esplicavano drammaticamente gli effetti.

Il presupposto dell'esistenza di uno sfratto incolpevole va dunque letto ed interpretato come l'esistenza di una emergenza abitativa incolpevole e tale emergenza nel caso di specie certamente permane anche alla luce di quanto si dirà.

Riteniamo dunque che si debba necessariamente concludere che **non v'è stato invero nel caso di specie alcun mutamento - migliorativo - delle condizioni soggettive/oggettive della richiedente tale da comportare la modifica in peius del punteggio con la conseguente ricollocazione in graduatoria, come invece illegittimamente comunicato con l'impugnato provvedimento del 19.4.2024.**

Riteniamo, al contrario, che vi sia stato un peggioramento delle condizioni che necessitavano, invece, di un aumento del punteggio!

Come ben risulta, alla nota del Comune del 7.2.2024 subito ed entro il termine affidato replicava la signora [redacted] segnalando la gravissima situazione di emergenza abitativa e la nascita di un nuovo figlio.

Nella memoria del 29.2.2024 si contestava al Comune che a seguito della tardiva ammissione della signora [redacted] (ammissione che giungeva solo molti mesi dopo ed a seguito di intervento legale) l'ente ha proceduto ad una nuova verifica dei presupposti; verifica comunque non prevista e comunque che giungeva parecchi mesi dopo e con

estremo ritardo tanto che, comunque, le condizioni si sono modificate proprio in ragione dell'irragionevole tempo impiegato dall'amministrazione per condurre a conclusione la riammissione.

A questo punto, però, riteniamo, il Comune avrebbe dovuto, eventualmente, rivalutare i punteggi sia per ciò che riguarda il numero dei componenti del nucleo familiare (si allega stato di famiglia – **all. 20**) in ragione della nascita di

come prontamente rappresentato nelle note del 29.2.2024 (attribuzione di punti 2 in luogo di 1,5 stante la presenza di tre minori - art. 12 lett. a n.5) e vista la provvisoria collocazione in un alloggio inadeguato se non improprio o antigenico stante l'assenza di acqua e l'assenza di titolo abitativo.

Si poteva dunque salire da punti 18.50 a punti 19 per il riconoscimento dei tre minori e a punti 21 (alloggio improprio per mancanza di acqua + punti 3 - quindi + 2 punto se aggiunto al punto 1 dell'alloggio inadeguato); oppure ove considerata la temporanea collocazione antigenico si manteneva il n.1 punto dell'alloggio inadeguato.

Ricordiamo che a norma dell'art. 14 del menzionato Regolamento la Commissione nella formulazione delle graduatorie deve dare precedenza alle domande che abbiamo avuto punteggio per : alloggio da rilasciarsi, alloggio procurato a titolo precario o improprio o inadeguato, presenza di minori nel nucleo familiare, valore Isee basso.

Ebbene alla luce di tali indicazioni il nucleo doveva essere avvantaggiato e non penalizzato.

L'art. 17 in tema di verifica dei requisiti non seleziona tra il tipo di modifiche intervenute cosa considerarsi quale mutamento ma, diremo, se un mutamento c'è stato ed ammesso e non concesso che questo sia valutabile dopo tanto tempo tale modifica è stata semmai peggiorativa delle condizioni di vita della donna e dei tre minori ad oggi costretti - pur di rispondere alle proprie improrogabili esigenze abitative e di vita – a vivere e non per propria colpa in un appartamento precario, senza titolo, privo di acqua. Così ricapitolando: i 4 punti assegnati per lo sfratto subito per morosità incolpevole discendono da condizione oggettiva sussistente al momento della pubblicazione dell'avviso; tale condizione, riteniamo, permane visto che lo sfratto è stato eseguito e l'emergenza abitativa permane, anzi si è aggravata, tanto che parte ricorrente insieme ai propri figli minori proprio a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio ha

dovuto occupare l'immobile di via pur di non trovarsi a vivere con loro in strada o in auto.

Se è vero che oggi il nucleo si trova a vivere priva di una realtà abitativa stabile ed adeguata non si comprende come la condizione oggettiva della precarietà involontaria possa dirsi mutata!

Peraltro nostro riferimento, come quello del Comune di Ancona, non può non essere la Legge Regionale 16 dicembre 2005 n. 36 come modificata anche dalla Legge Regionale 49/2018 a mente della quale, articolo 1 comma 3 "*Le politiche abitative regionali sono dirette: a) ad incrementare e riqualificare il patrimonio di ERP per garantire soluzioni abitative ai ceti sociali più deboli".*

Garantire!

Siamo al cospetto di un provvedimento di convalida dello sfratto ed alla conseguente effettiva liberazione dell'immobile con ogni conseguente documento in capo agli interessati: la condizione oggettiva richiesta al momento della pubblicazione dell'avviso è oggi quanto mai sussistente e presente nelle vite della famiglia della sig.ra costretta ad occupare un alloggio per dare un tetto ai propri figli.

Lo stesso allegato A alla Legge Regionale 36/2005 ben indica che condizione oggettiva è che si sia in presenza all'atto del bando di una immobile da RILASCIARSI, condizione che indubbiamente era ed è rispettata.

Ovvio che il rilasciarsi in base ad un titolo esecutivo preveda, a seguire, una effettiva liberazione o rilascio!

Al contempo il requisito oggettivo della inadeguatezza dell'alloggio dichiarato nella domanda di assegnazione appariva pienamente sussistente nel 2021 e lo è *a fortiori* oggi perché, indiscutibilmente il nucleo è un nucleo VULNERABILE che ha mantenuto la sua vulnerabilità abitativa.

Prima vivevano in 4 in 23 mq poi sono andati a finire in macchina ed ora in un immobile senza acqua e senza titolo!

Si è detto infatti che attualmente – e a partire dal 20.7.2021 – la richiedente occupa l'appartamento di via che risulta - se possibile - ancor più inadeguato di quello di via laddove si consideri che non vi è in questo caso un problema di superficie abitabile ma una vera e propria inadeguatezza igienico-sanitaria stante il fatto che nell'alloggio in questione la fruizione dell'acqua è stata interrotta

dall'erogatore del servizio nonostante la presenza di tre minori uno dei quali di appena cinque mesi con gravissima incidenza nel contesto abitativo.

A nulla è peraltro valsa la formale richiesta inoltrata a mezzo pec del 3.5.2024 da questa difesa al Comune di Ancona, all'Erap Marche e Viva Servizi s.p.a. per richiedere al Sindaco in applicazione dell'**art. 5 co. 1 quater d.l. 47/2014** di disporre il ripristino delle utenze dei servizi (acqua, luce, gas) al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile a tutela dei preminenti interessi dei minori.

A tale richiesta ha fatto unicamente seguito l'iscrizione anagrafica dell'interessata e dei tre bambini presso la Via – a definitiva ed ulteriore dimostrazione della mancanza in capo ad essi di una dimora abituale, requisito per l'iscrizione anagrafica consueta – senza che nulla sia stato ancora disposto quanto all'allaccio dell'acqua.

Ciò premesso, come può il Comune di Ancona comunicare una perdita di punteggio per presunto difetto della condizione oggettiva dell'abitazione in alloggio inadeguato?

All'inadeguatezza si andrebbe anzi ad assommare o sostituire il criterio di abitazione certamente antigenica se non addirittura impropria stante l'assenza di acqua; tale requisito in ragione del Regolamento comunale applicabile al caso di specie sarebbe da valorizzare con l'assegnazione di ulteriori 2 punti *ex art. 12 lett. b n. 1* per alloggio improprio o punti 2 per abitazione in un alloggio antigenico *ex art. 12 lett. b n. 2* o ancora il mantenimento dei due punti *ex art. 12 lett. b n. 3* per provenire da alloggio inadeguato.

Alla luce di quanto sopra esposto dunque – e conformemente al generale principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa – deve convintamente affermarsi come l'Amministrazione resistente abbia agito in grave violazione dei precetti del Regolamento comunale per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Atto Consiliare n. 72 del 13/07/2020, assegnando alla richiedente l'errato punteggio di 13,50 con conseguente ricollocazione in graduatoria alla posizione 261 *bis* - in luogo certamente dei 18,50 punti spettanti ed inizialmente attribuiti - e perdita di ogni *chances* di trovare risposta alle urgenti esigenze abitative ed igienico-sanitarie di una donna avente a carico tre minori di cui un bambino di appena cinque mesi.

Laddove il punteggio poteva anche aumentarsi a 19 o 20 punti come sopra esposto.

In aggiunta dovrà considerarsi che in ipotesi di rivalutazione l'amministrazione doveva riconoscere alla ricorrente non solo il punteggio di punti 18.50 ma anche l'ulteriore punto 0,5 ex art. 12 n.5 per la presenza di un nucleo con tre o più minori come l'ulteriore punteggio per il riconoscimento della collocazione attuale in un immobile improprio (punti 3) o comunque antigenico (punti 2) con ogni necessario ricalcolo.

Istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati

Per tutto quanto sopra, appare con evidenza la fondatezza delle censure della ricorrente tanto che in punto di **funus boni iuris**, in relazione ai profili di merito, si rinvia a tutti i motivi sopra descritti che dimostrano l'arbitrarietà e l'irragionevolezza della valutazione svolta dall'Amministrazione precedente in violazione del Regolamento comunale approvato con Atto Consiliare n. 72/2020 come pure della Legge Regionale 36/2005 e successive modifiche.

In ordine al **periculum in mora** è immediatamente percepibile la necessità dell'accoglimento della tutela cautelare, che si presenta con ogni evidenza del tutto essenziale ed urgente in considerazione del fatto che il nucleo familiare interessato – composto da ben due minori di 5 e 3 anni e da uno di soli 5 mesi oltre che dalla sig.ra

esercente la responsabilità genitoriale sugli stessi in assenza del padre,

sig. attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico - versa in una condizione di **grave emergenza abitativa ed in compromessa situazione igienico-sanitaria stante la prolungata, incolpevole e non altrimenti evitabile permanenza nell'appartamento di via**

l. senza acqua corrente

causa della sospensione delle utenze del servizio nonostante la richiesta a mezzo pec inoltrata ex art. 5 co. 1 *quater* d.l. 47/2014 ormai più di un mese fa da questa difesa per il ripristino dell'allaccio come pure in considerazione del fatto che è obbligo della pubblica amministrazione (L.R. 49/2018 art.1) di **garantire soluzioni abitative ai ceti sociali più deboli**.

L'azione amministrativa gravemente errata ed illegittima si protrae ormai da più di due anni – tanto che nel frattempo si è aggiunto un nuovo componente all'interno del nucleo – recando evidente nocimento in capo alla donna ed ai minori costretti in mancanza di una diversa e dovuta tutela da parte dell'Amministrazione a ricorrere all'occupazione abusiva di un immobile ove manca perfino l'acqua corrente.

I tempi di decisione del ricorso nel merito renderebbero quantomai tardivo l'eventuale accoglimento, comprimendo di fatto ancora per lungo tempo i diritti fondamentali della sig.ra _____ e dei suoi figli.

Tutto ciò premesso, la sig.ra _____, come rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche – Ancona, in accoglimento del presente ricorso, *contrariis reiectis* Voglia:

- **in via preliminare**, disporre la sospensione in via cautelare dell'efficacia degli atti impugnati;

- **nel merito annullare, previa sospensione: provvedimento prot. n. 68127 class. 7.14 fasc. 5/2024** adottato dall'U.O. Politiche per la Casa del Comune di Ancona – Servizi Socio Assistenziali e Coordinamento ATS 11 avente ad oggetto la perdita di punteggio e la ricollocazione nella graduatoria definitiva, per edilizia residenziale pubblica, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 3.2.2023 – art. 17 del Regolamento Comunale notificato in data **19.4.2024** alla sig.ra _____, in quanto errata ed illegittima la valutazione del punteggio attribuito alla ricorrente con conseguente ricollocazione della domanda in graduatoria alla nuova e più arretrata posizione al posto *261 bis* con punti 13,50 nonché del **Regolamento Comunale approvato con Atto Consiliare n. 72 del 13/07/2020** come di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto a conseguire la corretta attribuzione del punteggio a lei spettante ovvero il maggior punteggio totale pari a punti 18,50 in luogo di quello erroneamente attribuito e pari a punti 13,50 giustificati dal riconoscimento del possesso dei requisiti relativi **a)** ad abitazione in alloggio inadeguato (punti 1) *ex* art. 12 lett. b n. 3 del Regolamento comunale per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Atto Consiliare n. 72 del 13/07/2020 nonché **b)** al provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile (punti 4) *ex* art. 12 lett. b n. 5 del medesimo Regolamento comunale per un totale di 5 punti in più, ovvero al riconoscimento del maggior punteggio che sarà ritenuto riconoscibile per quanto spiegato con conseguente ricollocamento della ricorrente in graduatoria e la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* conseguenti agli atti impugnati.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Istanza per la notificazione per pubblici proclami

Il sottoscritto procuratore, tenuto conto e rappresentato che i legittimati potenziali controinteressati che hanno posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente non sono conosciuti e non sono conoscibili in alcun modo posto che la graduatoria resa disponibile (all.2) non contiene nominativi ma solo i rispettivi numeri della domanda il che non consente, allo stato, l'individuazione o la notifica ad alcuno dei controinteressati.

Che a tale riguardo è stata avanzata domanda di accesso agli atti della procedura (**all. 21**) al fine di reperire il nominativo di alcuno dei controinteressati ma ciò allo stato non è stato possibile;

Fin da ora si rivolge istanza per essere autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 c.p.a. e ss. ed ove l'Ill.mo Collegio riterrà alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità che l'Ill.mo Collegio vorrà indicare.

Con espressa riserva di motivi aggiunti.

Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 13 TU d.p.r. 115/2002 si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile e va versato un contributo unificato pari ad Euro 650,00 che viene prenotato a debito in ragione della spiegata domanda di patrocinio a spese dello stato.

Si allegano telematicamente alla notifica del presente atto, unitamente alla procura alle liti, i seguenti documenti:

1. provvedimento prot. n. 68127 class. 7.14 fasc. 5/2024
2. graduatoria definitiva
3. Regolamento Comunale approvato con Atto Consiliare n. 72 del 13/07/2020
4. domanda per l'assegnazione di un alloggio di e.r.p. del 11.10.2021
5. contratto di locazione
6. ordinanza di convalida dello sfratto per morosità (n. cronol. 596/2021)
7. documenti delle minori
8. comunicazione del 21.3.2023
9. memoria del 6.4.2023
10. nota del 11.1.2024
11. comunicazione prot. n. 6398 del 12.1.2024

12. memoria del 29.1.2024
13. nota del 7.2.2024
14. memoria del 29.2.2024
15. comunicazione del 4.4.2024
16. documento d'identità del minore
17. decreto fissazione udienza (proc. r.g.n.r. 5449/2023 – r.g.Gip 4259/2023)
18. pec del 3.5.2024
19. comunicazione avvio procedimento residenza
20. stato di famiglia
21. istanza di accesso agli atti

Ancona, 18.6.2024

Avv. .